



COMUNE DI RIMINI
REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA
PUBBLICITÀ E DEL
DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del
30.06.1994 con Delibera n. 126
Aggiornato dal Consiglio Comunale nella seduta del
22.02.2001 con Delibera n. 34
Aggiornato dal Consiglio Comunale nella seduta del
24.01.2002 con Delibera n. 3
Aggiornato dal Consiglio Comunale nella seduta del
30.01.2003 con Delibera n. 4
Aggiornato dal Consiglio Comunale nella seduta del
25.03.2004 con Delibera n. 33
Aggiornato dal Consiglio Comunale nella seduta del
01.03.2007 con Delibera n. 17
Aggiornato dal Consiglio Comunale nella seduta del
31.01.2008 con Delibera n. 16



COMUNE DI RIMINI
REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA
PUBBLICITÀ E DEL
DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del
30.06.1994 con Delibera n. 126
Aggiornato dal Consiglio Comunale nella seduta del
22.02.2001 con Delibera n. 34
Aggiornato dal Consiglio Comunale nella seduta del
24.01.2002 con Delibera n. 3
Aggiornato dal Consiglio Comunale nella seduta del
30.01.2003 con Delibera n. 4
Aggiornato dal Consiglio Comunale nella seduta del
25.03.2004 con Delibera n. 33
Aggiornato dal Consiglio Comunale nella seduta del
01.03.2007 con Delibera n. 17
Aggiornato dal Consiglio Comunale nella seduta del
31.01.2008 con Delibera n. 16
Aggiornato dal Consiglio Comunale nella seduta del ____
____ con Delibera n. ____

<p>CAPO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p><i>Art. 1 Ambito e scopo del Regolamento</i></p> <p><i>Art. 2 Classificazione del Comune</i></p> <p><i>Art. 3 Categoria delle località e maggiorazione</i></p> <p><i>Art. 4 Gestione dell'imposta e del servizio affissioni</i></p> <p><i>Art. 5 Tariffe e maggiorazioni</i></p> <p><i>Art. 6 Data di presentazione delle dichiarazioni</i></p> <p>CAPO 2 : IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ E PER LE AFFISSIONI</p> <p><i>Art. 7 Tipologia degli impianti pubblicitari</i></p> <p><i>Art. 8 Ripartizione degli impianti per pubbliche affissioni</i></p> <p><i>Art. 9 Piano generale degli impianti pubblicitari</i></p> <p><i>Art. 10 Impianti privati per affissioni dirette</i></p> <p><i>Art. 11 Autorizzazioni</i></p> <p><i>Art. 12 Divieti e limitazioni</i></p> <p><i>Art. 13 Pubblicità difforme da leggi e regolamenti</i></p> <p><i>Art. 14 Anticipata rimozione di pubblicità</i></p> <p><i>Art. 15 Pubblicità abusiva</i></p> <p><i>Art. 16 Pubblicità effettuata su spazi comunali</i></p> <p><i>Art. 17 Spazi privati per le affissioni</i></p> <p>CAPO 3 : IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ</p> <p><i>Art. 18 Norma di rinvio</i></p> <p><i>Art. 19 Tariffe e determinazione dell'imposta</i></p> <p><i>Art. 20 Pubblicità effettuata con veicoli in genere</i></p> <p><i>Art. 21 Mezzi pubblicitari gonfiabili</i></p> <p><i>Art. 22 Pubblicità fonica</i></p> <p>CAPO 4 : DIRITTO SULLE PUBBLICHE</p>	<p>CAPO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p><i>Art. 1 Ambito e scopo del Regolamento</i></p> <p><i>Art. 2 Classificazione del Comune</i></p> <p><i>Art. 3 Categoria delle località e maggiorazione</i></p> <p><i>Art. 4 Gestione dell'imposta e del servizio affissioni</i></p> <p><i>Art. 5 Tariffe e maggiorazioni</i></p> <p><i>Art. 6 Data di presentazione delle dichiarazioni</i></p> <p>CAPO 2 : IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ E PER LE AFFISSIONI</p> <p><i>Art. 7 Tipologia degli impianti pubblicitari</i></p> <p><i>Art. 8 Ripartizione degli impianti per pubbliche affissioni</i></p> <p><i>Art. 9 Piano generale degli impianti pubblicitari</i></p> <p><i>Art. 10 Impianti privati per affissioni dirette</i></p> <p><i>Art. 11 Autorizzazioni</i></p> <p><i>Art. 12 Divieti e limitazioni</i></p> <p><i>Art. 13 Pubblicità difforme da leggi e regolamenti</i></p> <p><i>Art. 14 Anticipata rimozione di pubblicità</i></p> <p><i>Art. 15 Pubblicità abusiva</i></p> <p><i>Art. 16 Pubblicità effettuata su spazi comunali</i></p> <p><i>Art. 17 Spazi privati per le affissioni</i></p> <p>CAPO 3 : IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ</p> <p><i>Art. 18 Norma di rinvio</i></p> <p><i>Art. 19 Tariffe e determinazione dell'imposta</i></p> <p><i>Art. 20 Pubblicità effettuata con veicoli in genere</i></p> <p><i>Art. 21 Mezzi pubblicitari gonfiabili</i></p> <p><i>Art. 22 Pubblicità fonica</i></p> <p>CAPO 4 : DIRITTO SULLE PUBBLICHE</p>
--	--

AFFISSIONI	AFFISSIONI
<i>Art. 23 Servizio delle pubbliche affissioni</i>	<i>Art. 23 Servizio delle pubbliche affissioni</i>
<i>Art. 24 Norma di rinvio</i>	<i>Art. 24 Norma di rinvio</i>
<i>Art 24-bis Limitazioni alle pubbliche affissioni</i>	<i>Art 24-bis Limitazioni alle pubbliche affissioni</i>
<i>Art 25 Richiesta del servizio</i>	<i>Art 25 Richiesta del servizio</i>
<i>Art. 26 Modalità per le affissioni</i>	<i>Art. 26 Modalità per le affissioni</i>
<i>Art 26-bis Maggiorazioni tariffarie per scelta posizioni</i>	<i>Art 26-bis Maggiorazioni tariffarie per scelta posizioni</i>
<i>Art. 27 Rimborso dei diritti pagati</i>	<i>Art. 27 Rimborso dei diritti pagati</i>
CAPO 5 : DISPOSIZIONI COMUNI	CAPO 5 : DISPOSIZIONI COMUNI
<i>Art. 28 Sanzioni</i>	<i>Art. 28 Sanzioni</i>
<i>Art. 29 Riscossione</i>	<i>Art. 29 Riscossione</i>
<i>Art. 30 Prescrizioni</i>	<i>Art. 30 Prescrizioni</i>
CAPO 6 : DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	CAPO 6 : DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
<i>Art. 31 Norma di rinvio</i>	<i>Art. 31 Norma di rinvio</i>

<p><u>Art. 12: Divieti e limitazioni</u></p> <p>1. Ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' vietata la pubblicità fonica con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, ciclomotori o in forma ambulante.</p> <p>2. La pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, da punti fissi, sarà autorizzata previo nulla-osta del Comando Polizia Municipale nel quale sarà indicato l'orario di effettiva esecuzione; tale tipo di pubblicità sarà consentita sull'arenile nelle ore comprese dalle 9-00 alle 13-00 e dalla 16-00 alle 19-00.</p> <p>3. Sono vietati il lancio di volantini e simili nei luoghi pubblici e l'inserimento dei medesimi sotto i tergicristallo degli autoveicoli in sosta.</p> <p>4. L'esposizione di locandine, volantini, cartoncini e simili e' consentita limitatamente all'interno di locali e luoghi aperti al pubblico; tale pubblicità e' comunque vietata su strade e piazze.</p> <p>5. E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui agli artt. 54, comma 1, lett. g) e 56, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 285/92 e artt. 203, comma 2, lettera q) e 204, comma 2 lettera s) del D.P.R. n. 495/92. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.</p>	<p><u>Art. 12: Divieti e limitazioni</u></p> <p>1. Ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' vietata la pubblicità fonica con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, ciclomotori o in forma ambulante.</p> <p>2. La pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, da punti fissi, sarà autorizzata previo nulla-osta del Comando Polizia Municipale nel quale sarà indicato l'orario di effettiva esecuzione; tale tipo di pubblicità sarà consentita sull'arenile nelle ore comprese dalle 9-00 alle 13-00 e dalla 16-00 alle 19-00.</p> <p>3. Sono vietati il lancio di volantini e simili nei luoghi pubblici e l'inserimento dei medesimi sotto i tergicristallo degli autoveicoli in sosta.</p> <p>4. L'esposizione di locandine, volantini, cartoncini e simili e' consentita limitatamente all'interno di locali e luoghi aperti al pubblico; tale pubblicità e' comunque vietata su strade e piazze.</p> <p>5. E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui agli artt. 54, comma 1, lett. g) e 56, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 285/92 e artt. 203, comma 2, lettera q) e 204, comma 2 lettera s) del D.P.R. n. 495/92. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia. salvo nuove disposizioni legislative o regolamentari sopravvenienti.</p>
---	--

Art. 18: Norma di rinvio

1. La legge (D.Lgs. 15.11.1993, n.507) disciplina il presupposto dell'imposta (art. 5), il soggetto passivo (art.6), le modalità e le applicazioni dell'imposta (art. 7), la dichiarazione (art. 8), il pagamento dell'imposta (art.9), la rettifica e l'accertamento d'ufficio (art.10), la pubblicità ordinaria (art.12), la pubblicità effettuata con veicoli (art.13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art.14), la pubblicità varia (art. 15) e le riduzioni ed esenzioni (artt. 16 e 17), le cui disposizioni si intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione e' integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente capo.

2. Presupposto dell'imposta:

a) costituisce presupposto dell'imposta la diffusione di messaggi pubblicitari nelle forme e nei modi di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 507/93;

b) per l'esercizio di attività economica di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs n. 507 citato, si intende lo scambio di beni o la produzione di servizi, effettuati nell'esercizio di imprese, di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.

3. Modalità di applicazione dell'imposta:

a) costituiscono separati e autonomi mezzi pubblicitari i mezzi bifacciali, a facce contrapposte, le cui due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse;

b) i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile come un unico mezzo pubblicitario;

c) e' considerata quale unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 7, comma 5, del D.Lgs n. 507/93 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da moduli componibili;

d) se la forma del mezzo pubblicitario e' tale da non potere essere contenuta in una unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede

Art. 18: Norma di rinvio

1. La legge (D.Lgs. 15.11.1993, n.507) disciplina il presupposto dell'imposta (art. 5), il soggetto passivo (art.6), le modalità e le applicazioni dell'imposta (art. 7), la dichiarazione (art. 8), il pagamento dell'imposta (art.9), la rettifica e l'accertamento d'ufficio (art.10), la pubblicità ordinaria (art.12), la pubblicità effettuata con veicoli (art.13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art.14), la pubblicità varia (art. 15) e le riduzioni ed esenzioni (artt. 16 e 17), le cui disposizioni si intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione e' integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente capo.

2. Presupposto dell'imposta:

a) costituisce presupposto dell'imposta la diffusione di messaggi pubblicitari nelle forme e nei modi di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 507/93;

b) per l'esercizio di attività economica di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs n. 507 citato, si intende lo scambio di beni o la produzione di servizi, effettuati nell'esercizio di imprese, di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.

3. Modalità di applicazione dell'imposta:

a) costituiscono separati e autonomi mezzi pubblicitari i mezzi bifacciali, a facce contrapposte, le cui due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse;

b) i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile come un unico mezzo pubblicitario;

c) e' considerata quale unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 7, comma 5, del D.Lgs n. 507/93 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da moduli componibili;

d) se la forma del mezzo pubblicitario e' tale da non potere essere contenuta in una unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede

<p>alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.</p> <p>e) per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, su impianti a tale scopo affidati a privati, l'imposta si applica in base alla superficie complessiva degli impianti e per anno solare.</p> <p>4. Dichiarazione:</p> <p>a) la dichiarazione deve essere presentata direttamente all'ufficio comunale competente, il quale ne rilascia ricevuta; può anche essere spedita tramite posta, fax o posta elettronica (con allegata fotocopia documento di riconoscimento).</p> <p>b) la dichiarazione deve contenere : i dati identificativi del contribuente, la descrizione, ubicazione, caratteristiche e dimensione del mezzo pubblicitario, atte a consentire l'esatta individuazione e determinazione dell'imposta; nel caso in cui non venga specificata la data di inizio dell'esposizione, si considera come tale la data di presentazione della dichiarazione;</p> <p>c) la dichiarazione a carattere permanente si rinnova di anno in anno, salvo presentazione di regolare disdetta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento; la dichiarazione di cessazione presentata oltre tale termine, ed entro il 30 novembre, dà diritto all'abbuono dell'imposta per l'anno di presentazione della stessa, se il contribuente dimostra, con idonea documentazione, la mancata esposizione del mezzo pubblicitario anteriormente al 1 gennaio; può inoltre essere riconosciuto l'abbuono per le annualità nella quali è dimostrato il pagamento dell'imposta da parte di altro soggetto subentrato al contribuente nel luogo di esercizio dell'attività; la dichiarazione a carattere temporaneo scade automaticamente alla data indicata e, pertanto, in caso di rinnovo occorre produrre una nuova dichiarazione;</p> <p>d) non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato, fatto salvo il diritto del Comune alla maggiorazione per categoria speciale se spettante;</p> <p>e) nel caso di variazione in corso d'anno della sola titolarità del mezzo, tramite il quale viene esposto il medesimo messaggio pubblicitario di tipo fisso (esempio: le insegne di esercizio), l'imposta si ritiene già assolta con il pagamento fatto dal/i precedente/i titolare/i.</p> <p>f) Nel caso in cui venga omessa la dichiarazione dell'imposta relativa a pubblicità di eventi o manifestazioni aventi carattere temporaneo, e dei quali sia riscontrabile con certezza la durata,</p>	<p>alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.</p> <p>e) per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, su impianti a tale scopo affidati a privati, l'imposta si applica in base alla superficie complessiva degli impianti e per anno solare.</p> <p>4. Dichiarazione:</p> <p>a) la dichiarazione deve essere presentata direttamente all'ufficio comunale competente, il quale ne rilascia ricevuta; può anche essere spedita tramite posta, fax o posta elettronica (con allegata fotocopia documento di riconoscimento).</p> <p>b) la dichiarazione deve contenere : i dati identificativi del contribuente, la descrizione, ubicazione, caratteristiche e dimensione del mezzo pubblicitario, atte a consentire l'esatta individuazione e determinazione dell'imposta; nel caso in cui non venga specificata la data di inizio dell'esposizione, si considera come tale la data di presentazione della dichiarazione;</p> <p>c) la dichiarazione a carattere permanente si rinnova di anno in anno, salvo presentazione di regolare disdetta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento; la dichiarazione di cessazione presentata oltre tale termine, ed entro il 30 novembre, dà diritto all'abbuono dell'imposta per l'anno di presentazione della stessa, se il contribuente dimostra, con idonea documentazione, la mancata esposizione del mezzo pubblicitario anteriormente al 1 gennaio; può inoltre essere riconosciuto l'abbuono per le annualità nella quali è dimostrato il pagamento dell'imposta da parte di altro soggetto subentrato al contribuente nel luogo di esercizio dell'attività; la dichiarazione a carattere temporaneo scade automaticamente alla data indicata e, pertanto, in caso di rinnovo occorre produrre una nuova dichiarazione;</p> <p>d) non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato, fatto salvo il diritto del Comune alla maggiorazione per categoria speciale se spettante;</p> <p>e) nel caso di variazione in corso d'anno della sola titolarità del mezzo, tramite il quale viene esposto il medesimo messaggio pubblicitario di tipo fisso (esempio: le insegne di esercizio), l'imposta si ritiene già assolta con il pagamento fatto dal/i precedente/i titolare/i.</p> <p>f) Nel caso in cui venga omessa la dichiarazione dell'imposta relativa a pubblicità di eventi o manifestazioni aventi carattere temporaneo, e dei quali sia riscontrabile con certezza la durata,</p>
--	--

<p>questa si presume effettuata, in tutti i casi, con decorrenza dal 1° giorno del mese precedente l'evento salvo che la data di rilevazione sia anteriore; in questo caso si presume effettuata dal 1° giorno del mese in cui è stata rilevata. La data di fine esposizione si presume in tutti i casi almeno fino al termine dell'evento o manifestazione.</p> <p>5. Pagamento dell'imposta:</p> <p>a) Il pagamento dell'imposta, sia per pubblicità temporanea nonche' annuale, e' effettuato a mezzo di apposito bollettino di c.c.p.; puo' essere effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale entro il termine previsto dalla legge; la relativa attestazione deve essere conservata dal contribuente per almeno cinque anni ed essere esibita a richiesta degli agenti e del personale autorizzato. Il versamento effettuato con modello difforme da quello ministeriale è ugualmente considerato regolare qualora contenga tutti i dati necessari all'identificazione del contribuente e della relativa dichiarazione o commissione;</p> <p>b) il contribuente e' tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di volere corrispondere l'imposta in rate trimestrali anticipate, ricorrendo le condizioni di cui al comma 4, dell'art. 9 del D. Lgs. n. 507/93;</p> <p>c) la restituzione di somme versate e riconosciute non dovute e' disposto dal funzionario responsabile;</p> <p>d) per quanto concerne il pagamento di eventuali canoni di locazione o di concessione, si farà riferimento alle disposizioni contenute negli appositi rispettivi regolamenti comunali.</p>	<p>questa si presume effettuata, in tutti i casi, con decorrenza dal 1° giorno del mese precedente l'evento salvo che la data di rilevazione sia anteriore; in questo caso si presume effettuata dal 1° giorno del mese in cui è stata rilevata. La data di fine esposizione si presume in tutti i casi almeno fino al termine dell'evento o manifestazione.</p> <p>5. Pagamento dell'imposta:</p> <p>a) Il pagamento dell'imposta, sia per pubblicità temporanea nonche' annuale, può essere effettuato a mezzo di apposito bollettino di c.c.p. ovvero mediante bonifico. Il contribuente dovrà trasmettere copia dell'attestazione di versamento al preposto ufficio comunale. Il versamento dell'imposta puo' essere effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale entro il termine previsto dalla legge; la relativa attestazione deve essere conservata dal contribuente per almeno cinque anni ed essere esibita a richiesta degli agenti e del personale autorizzato. Il versamento effettuato con modello difforme da quello ministeriale è ugualmente considerato regolare qualora contenga tutti i dati necessari all'identificazione del contribuente e della relativa dichiarazione o commissione;</p> <p>b) il contribuente e' tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di volere corrispondere l'imposta in rate trimestrali anticipate, ricorrendo le condizioni di cui al comma 4, dell'art. 9 del D. Lgs. n. 507/93. La richiesta di rateazione va fatta entro la scadenza del 31 gennaio dell'anno di riferimento;</p> <p>c) la restituzione di somme versate e riconosciute non dovute e' disposto dal funzionario responsabile;</p> <p>d) per quanto concerne il pagamento di eventuali canoni di locazione o di concessione, si farà riferimento alle disposizioni contenute negli appositi rispettivi regolamenti comunali.</p>
--	---

Art. 31: Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamenti in quanto applicabili.

Art. 31: Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamenti in quanto applicabili.

2. Avverso i provvedimenti relativi all'Imposta sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni può essere proposto ricorso alle Commissioni tributarie secondo le disposizioni del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546. La corresponsione delle spese di giudizio è dovuta al personale incaricato per attività di assistenza, difesa e rappresentanza dell'Ente nelle controversie innanzi alle Commissioni tributarie di primo e secondo grado. Tali spese, previo incasso da parte dell'Ente e determinate ai sensi dell'art. 15 comma 2 sexies del D.Lgs. n. 546/92, sono corrisposte, decurtate del 10%, in favore dei difensori delegati che hanno presenziato all'udienza fissata per la discussione nonché svolto attività prodromica o successiva alla stessa.